

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

103° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

Presidenza del Vice Presidente ACONE
indi del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)» (2197), d'iniziativa dei deputati Bortolami ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

– ACONE (PSI)	Pag. 2
– ELIA (DC)	7
ACQUARONE (DC), relatore alla Commissione 3, 4, 7	
GALEOTTI (Com.-PDS)	7
MAFFIOLETTI (Com.-PDS)	2
MURMURA (DC)	3

«Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana» (3070), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

– ACONE (PSI)	Pag. 10, 11
– ELIA (DC)	7, 8, 11
BONIVER, ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione	10
GALEOTTI (Com.-PDS)	9
PASQUINO (Sin. Ind.)	9
POSTAL (DC), relatore alla Commissione	7

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

Presidenza del Vice Presidente ACONE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)» (2197), d'iniziativa dei deputati Bortolami ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)», d'iniziativa dei deputati Bortolami ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Proseguiamo la discussione, sospesa nella seduta del 1° agosto 1990.

Ricordo che, in data 4 luglio 1990, la 5^a Commissione permanente ha espresso il seguente parere contrario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, dopo aver osservato che trattasi di materia di competenza delle regioni e non dei comuni, per quanto di propria competenza, dichiara la propria contrarietà al provvedimento, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, in quanto esso è volto ad addossare ad enti del settore pubblico allargato oneri senza la relativa copertura finanziaria, come prescritto dall'articolo 27 della legge n. 468 del 1978».

Successivamente, nella seduta del 1° agosto 1990, alla presenza del sottosegretario per l'interno Ruffino, la Commissione ha esaminato il disegno di legge ed il presidente Elia ha fatto presente che l'onere nel caso specifico appare difficilmente quantificabile. In quella seduta il senatore Maffioletti ha chiesto il rinvio dell'esame del disegno di legge, onde acquisire anche precise informazioni sui trattamenti in atto e sulle fonti della loro copertura.

Pertanto, accogliendo il suggerimento del presidente Elia, si potrebbe richiedere un nuovo parere della Commissione bilancio, anche alla luce della recente sentenza (n. 173 del 1981) della Corte costituzionale.

MAFFIOLETTI. Non dissento dall'opinione espressa dal presidente Elia. Il problema è relativo alla copertura finanziaria, non essendo gli oneri quantificabili, come d'altra parte ha già rilevato il senatore Acquarone.

Innanzitutto bisogna verificare l'aspetto della competenza in tale materia, ovvero se essa debba essere disciplinata da una legge statale, oppure da una legge regionale. Anche se è probabile che la potestà a legiferare appartenga alla regione, al momento non sono in grado di affermare ciò con certezza in quanto vorrei poter approfondire alcuni aspetti normativi.

La seconda questione è relativa alle due sentenze che la Corte costituzionale ha pronunciato in materia: la n. 173 del 1981 che riguarda l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e la n. 396 del 1988 che riguarda la qualificazione fiscale delle IPAB.

La sentenza relativa all'articolo 25 testè citato, riguarda le deroghe in esso previste e la sua stessa disciplina. L'altra sentenza contiene invece, nel proprio dispositivo, un'affermazione molto importante che costituisce la base essenziale delle critiche che sono state sollevate dal senatore Acone, il quale ha inteso sottolineare l'impossibilità di non prevedere nel testo la legittimità di una forma di associazionismo dotata di valore giuridico di diritto privato. Poichè con tale affermazione ci si ricollega in pratica alla seconda sentenza, chiedo al relatore alcuni chiarimenti in ordine al soggetto competente a legiferare in materia di attribuzioni delle indennità, considerato che le IPAB si inseriscono in un regime privatistico che prevede anche forme di volontariato. In particolare ciò che intendo sapere è se la disciplina applicata alle IPAB sia compatibile con la normativa generale che aumenta l'ammontare delle indennità stabilite a carico dei comuni.

ACQUARONE, *relatore alla Commissione*. Non credo che possa esistere tale compatibilità.

MURMURA. Esprimo il mio accordo su quanto osservato dai senatori Acquarone e Maffioletti.

Sono convinto che la materia sia da intendersi come una sorta di legge-quadro la cui competenza però appartiene al Parlamento e non alle singole regioni che esercitano, tutt'al più solo un'attività di vigilanza sulle IPAB.

Come tutti ricordiamo, nei disegni di legge presentati in materia di riforma dell'assistenza e del volontariato sono previste funzioni, dotate di una propria responsabilità, che fanno capo al Parlamento e al Governo centrale.

Tale disposizione normalizza di fatto la situazione, proprio al fine di evitare eccessi di potere delle singole amministrazioni locali.

Con riferimento alla legge che disciplina le indennità da corrispondere agli amministratori, non esiste più - per quanto riguarda la copertura finanziaria - alcun contributo versato dal Governo.

Da moltissimi anni infatti -precisamente dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 - il contributo da versare alle IPAB è stato sottratto dalla voce di spesa del bilancio dello Stato che non sostiene alcun onere finanziario.

Nonostante tutto, le IPAB presentano una struttura finanziaria molto solida in quanto amministrano un patrimonio consistente, soprattutto nelle grandi città dove il trattamento dei propri amministra-

tori è più che soddisfacente. Non a caso infatti si riscontra un profondo senso di responsabilità da parte di tali soggetti nell'esercizio della propria attività e l'eventuale istituzione di un gettone aggiuntivo - per quanto di mia conoscenza - non credo assuma particolare rilevanza.

Nel provvedimento al nostro esame inoltre non sono previsti a favore delle IPAB oneri a carico dei bilanci degli enti locali: unica eccezione sono le IPAB che gestiscono le scuole materne, che ricevono contributi regionali in quanto rientranti prioritariamente nella categoria delle unità assistenziali.

Non condividendo pertanto le preoccupazioni manifestate dalla Commissione bilancio, ritengo che il provvedimento al nostro esame debba essere comunque esaminato con la dovuta attenzione in quanto ci proviene dall'altro ramo del Parlamento.

La risposta del Senato al riguardo dovrà essere - al di là delle conclusioni negative o positive a cui si perverrà - soltanto relativa alla costituzionalità dal provvedimento. Sono convinto inoltre che la Commissione bilancio - per porre le Commissioni in condizione di conformarsi alle prescrizioni contenute nei pareri - non dovrebbe travalicare i propri compiti di gestione, esprimendo giudizi che non le competono.

ACQUARONE, *relatore alla Commissione*. Mi pare che il discorso debba essere inquadrato nei seguenti termini riassuntivi.

Bisogna partire dalla cosiddetta legge Crispi, del 17 luglio 1890, n. 6972, che disciplinava le allora istituzioni pubbliche di beneficenza, elette ad ente morale, con personalità giuridica di diritto pubblico e contemporaneamente sottoponeva ad un regime pubblicistico tutte le attività assistenziali da loro svolte. Inoltre erano previste le Congregazioni di carità presso ogni comune, cui venivano devoluti i beni destinati ai poveri. Per la verità, da quanto emerge dalla sua lettura, la legge Crispi dimostrava una certa prevenzione della classe politica di fine secolo nei confronti di quelle istituzioni che, essendo in larga parte governate dalla Chiesa, venivano viste dai governi post-unitari con molto sospetto.

Con la legge 3 giugno 1937, n. 847, sono state soppresse le Congregazioni di carità e le relative attribuzioni sono state devolute agli enti comunali di assistenza (ECA), successivamente assorbiti dai comuni.

Infine, con l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sono state soppresse le IPAB operanti nell'ambito regionale, ma nulla è stato disposto per le istituzioni di carattere infraregionale. Sono inoltre esentate dal trasferimento ai comuni le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa: quindi, senatore Maffioletti, le scuole materne o le case di riposo che svolgono assistenza non rientrano nella disciplina, perchè viene loro riconosciuto il carattere religioso.

Successivamente è stata sollevata una questione di costituzionalità per l'articolo 25 (ma non per la parte relativa all'esclusione di cui parlavo) per un asserito eccesso di delega. La Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 1981 (relatore Elia), ha accolto tale tesi e ha

dichiarato incostituzionale parte dell'articolo 25: da qui la sopravvivenza delle IPAB.

Peraltro, prima di tale sentenza, molte di queste erano già state incorporate dai comuni e quindi in linea di fatto erano divenute enti strumentali degli stessi.

Presidenza del Presidente ELIA

(Segue ACQUARONE, relatore alla Commissione). Tale situazione ha trovato l'opposizione dei rappresentanti degli originali interessi dell'ente, i quali, molto spesso in nome delle tavole di fondazione, hanno contestato che il comune, che non li può assorbire per eccesso di delega, di fatto governi questi enti. Quindi è stata sollevata di fronte alla Corte costituzionale una seconda questione di costituzionalità (sentenza n. 396 del 1988) per l'articolo 1 della legge Crispi, nella parte in cui considera le IPAB tutte di diritto pubblico e tutte soggette alla disciplina pubblica non prevedendo che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata. Con tali sentenze viene asserito in modo anche abbastanza ardito che la legge Crispi ha eretto in enti morali tutte queste fondazioni di carattere privato soltanto per poter esercitare un controllo più penetrante e per avere la possibilità di nominare, sciogliere e decidere.

Tenete conto che le associazioni di carattere privato sono regolate da pochi articoli del codice civile. Quindi, la ragione della pubblicità non risponde tanto al riconoscimento del servizio pubblico svolto da queste istituzioni, quanto alla necessità di sottoporle ad un maggiore controllo. A giudizio della Corte costituzionale, data l'incostituzionalità delle disposizioni secondo cui tutte le IPAB devono essere enti di diritto pubblico e quindi soggette ad un'unica normativa - o attraverso un intervento giurisdizionale (cui era giunto anche il tribunale di Milano con l'ordinanza di rimessione) o attraverso la via amministrativa - gli enti che ritengano di avere prevalente carattere privatistico possono chiedere la trasformazione in fondazioni private: quindi anche in assenza di una legge - che comunque la Corte auspica - e solo attraverso la via amministrativa.

Nei fatti questa seconda strada è stata largamente seguita. La legislazione appare molto lacunosa perchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 disponeva la soppressione delle IPAB e la loro confluenza nei comuni, ma, dopo la citata sentenza, molte IPAB sono rimaste in attività. Alcune hanno prevalente carattere privato: in Italia questo significa che hanno natura confessionale, perchè la stragrande maggioranza dell'attività di assistenza e di istruzione privata è organizzata dalla Chiesa. Altre sono diventate enti strumentali del comune, che nomina gli amministratori, approva i bilanci e così via; questa seconda fattispecie sta tuttavia progressivamente diminuendo perchè la via della privatizzazione indicata dalla sentenza della Corte costituzionale del 1988, come ho già detto, viene

ampiamente seguita come conseguenza della limitatezza dei benefici che i comuni possono garantire alle IPAB. Anche in base alla mia esperienza professionale ho potuto infatti constatare che i contributi comunali per le scuole materne, ad esempio, sono molto inferiori ai proventi delle analoghe scuole private.

Delineato questo quadro, devo dire che lo spirito del provvedimento in esame è condivisibile per diversi motivi. Nelle more di un'auspicata legislazione organica sulle IPAB si precisano meglio i criteri per la privatizzazione, diversi da regione a regione. Inoltre, quando le istituzioni sono enti strumentali del comune, quest'ultimo le amministra con scarso controllo: a tal fine, con il disegno di legge in esame, si prevede qualche incentivo per gli amministratori. La parte più innovativa infatti non è tanto quella relativa alla retribuzione per la carica di amministratore delle IPAB, quanto quella che estende allo stesso le garanzie dei consiglieri comunali in tema di indennità di missione, di assenza giustificata, di rimborsi e così via.

Anch'io devo esprimere qualche riserva, per esempio, sull'estensione agli amministratori delle IPAB dell'articolo 27 della legge n. 816 del 1985 in base al quale «i consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimento durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso».

In tal modo il vantaggio è da intendersi esteso ed applicabile anche agli eletti di secondo grado, in quanto il consiglio comunale, per evitare il trasferimento di un dipendente statale, non fa altro che ricorrere a quella normativa. È proprio sotto questo profilo che l'estensione della norma mi sembra abbastanza grave.

In risposta poi alle domande del collega Maffioletti, faccio presente che il disegno di legge al nostro esame non riguarda le IPAB che vengono privatizzate, in quanto, nel momento stesso in cui avviene la loro privatizzazione, cessano di essere IPAB e non godono più dei benefici previsti per tale ente.

Faccio comunque presente che, ancorchè il relatore abbia espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento, ci troviamo di fronte alla opposizione della Commissione bilancio che deve comunque in qualche modo essere superata, essendo io convinto che la sua posizione sia esageratamente rigida.

In veste di relatore comunque concludo favorevolmente, ribadendo l'assicurazione al senatore Maffioletti che non è prevista l'estensione della norma alle IPAB privatizzate, perchè esse, in quanto tali, perdono la natura giuridica di ente pubblico e conseguentemente vengono sottoposte alla disciplina del codice di diritto privato civile. Sono infatti queste le ragioni per cui il disegno di legge al nostro esame è stato approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Sono inoltre favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento in quanto, avvicinandoci ormai al termine della legislatura, esso non può che apportare sostanziali benefici alla gestione delle IPAB. Pertanto, convinto della sua positività, ritengo opportuno superare il parere della Commissione bilancio e votare il provvedimento, così come ci è pervenuto, all'unanimità.

PRESIDENTE. Ho preso contatti col Presidente della Commissione bilancio per ribadire che nel provvedimento in esame non sono previsti oneri a carico dello Stato.

Ho sottolineato anche che non dovrebbe verificarsi una diminuzione delle entrate statali in quanto non sono previsti ulteriori esborsi, come avviene per altri enti che si trovano in situazione analoga.

Il Presidente della Commissione bilancio, in relazione ai chiarimenti forniti, tornerà a sottoporre il provvedimento all'esame della Commissione per eventualmente modificare il parere già espresso.

ACQUARONE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che il problema del gettonamento sia il più importante, soprattutto al fine di assicurare agli amministratori delle IPAB il riconoscimento effettivo dell'attività svolta.

GALEOTTI. Condivido quanto afferma il senatore Acquarone anche in base alla esperienza che ho avuto nella mia provincia, dove esiste uno di questi enti che si chiama Fraternità dei laici.

Ve ne sono comunque tanti altri che si trovano in una analoga situazione.

Ricordo tante IPAB di dimensioni modeste presenti in diverse regioni che, in base alla sentenza della Corte costituzionale, hanno avviato e concluso il processo di privatizzazione, mentre altre sono rimaste pubbliche, ma esprimo qualche perplessità sul fatto che si tratti quasi sempre di enti di dimensioni molto contenute.

Stante la delicatezza della materia desidero approfondire meglio la questione anche perchè mi pare eccessivo estendere tutti questi benefici, in modo indiscriminato, a piccole, medie e grandi IPAB.

Deve essere affrontato anche il problema dei dipendenti pubblici chiamati a ricoprire cariche direttive; trattandosi di incarichi elettivi di secondo grado, bisogna prestare particolare attenzione all'estensione di tale normativa che se realizzata potrebbe acuire certi problemi.

PRESIDENTE. Alla luce degli ultimi avvenimenti, di quanto finora detto e delle ultime considerazioni fatte, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana» (3070), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Postal di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, che ha una portata abbastanza limitata per lo meno dal punto di vista quantitativo

perchè si riferisce ad alcune centinaia - allo stato attuale - di persone, è, tuttavia, di grandissimo significato umanitario e politico.

Nel momento in cui alcuni cittadini sono costretti a lasciare il proprio paese per eventi bellici, è necessario che il nostro paese intervenga per un principio umanitario in primo luogo, ma anche per un atteggiamento di politica estera ispirato ad una grande comprensione e attenzione delle comunità italiana che vive in Jugoslavia. Si tratta infatti di derogare in qualche misura alla normativa che attualmente regola l'ingresso nel nostro paese di cittadini extracomunitari.

All'articolo 1 si definiscono le modalità e i presupposti, nonché il tempo di validità, per la concessione di permessi straordinari di soggiorno.

All'articolo 2 si stabiliscono le modalità attraverso le quali possono essere iscritti nelle liste di collocamento i soggetti di cui all'articolo 1, e si prevede la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno.

L'articolo 3 reca norme per l'autorizzazione all'esercizio di attività commerciali e artigianali, a condizioni sostanzialmente simili a quelle previste dalla cosiddetta legge Martelli. Inoltre, i soggetti in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali.

Con l'articolo 4 si prevede la possibilità di riconoscere i titoli di studio, per favorire l'inserimento scolastico.

L'articolo 5 reca la disposizione per la decorrenza di questa normativa, che si applica ai soggetti giunti in Italia dal 1° settembre 1991. Su questa norma alla Camera dei deputati si è molto dibattuto e mi pare di aver capito che questa data comprende complessivamente coloro che si trovano nella situazione regolamentata.

L'articolo 6, infine, reca una norma di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'assistenza sanitaria connessa all'iscrizione nelle liste di collocamento.

Senza entrare oltre nel merito e avendo soltanto richiamato il contenuto sommario degli articoli, esprimo complessivamente parere favorevole al disegno di legge in esame, condividendo l'opinione che un provvedimento di questa natura debba essere approvato con urgenza.

Voglio cogliere l'occasione per esprimere al ministro Boniver il mio apprezzamento per il suo operato nei confronti dei popoli della penisola balcanica; esprimo invece un minore apprezzamento per l'atteggiamento complessivo del Governo italiano sull'intera questione jugoslava, per quanto poteva e doveva essere fatto.

Per concludere, raccomando alla Commissione una sollecita approvazione del disegno di legge, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ben sapendo che vi potrebbero essere alcune riserve (perchè nel momento in cui si affronta una situazione del genere probabilmente potrebbero essere chiamate in causa analoghe situazioni di altre parti del mondo), ma riconoscendo l'urgenza della normativa in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Postal per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Signor Presidente, il relatore ha sottolineato da una parte l'urgenza e dall'altra i limiti del provvedimento recante disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana. Vorrei fare innanzi tutto una riflessione.

Pur esistendo - come sappiamo bene - un problema di ordine più generale per i cittadini jugoslavi anche non appartenenti alla comunità italiana che chiedono rifugio al nostro paese, ritengo che il provvedimento sia senz'altro necessario e quindi esprimo apprezzamento per la rapidità con cui esso è stato presentato. Certo, vi sono alcuni limiti ed imperfezioni, ma tutto in materie come questa è perfetibile!

Presidenza del Vice Presidente ACONE

(Segue GALEOTTI). Quindi *nulla quaestio* per quanto ci riguarda, se non il fatto, onorevole Presidente, che tra i pareri richiesti ancora manca quello della 7^a Commissione (che ritengo più rilevante per la specificità della materia trattata), e quello della 3^a Commissione, la cui importanza non va comunque sottovalutata.

Sollevo tale problema, non per ritardare l'approvazione del provvedimento, ma in considerazione del fatto che le questioni relative al riconoscimento dei titoli di studio investono inevitabilmente il nostro ordinamento scolastico.

Mi limito pertanto ad esprimere solo questa riserva, nella speranza che essa possa essere sciolta non appena giungerà il parere della 7^a Commissione.

Per quanto concerne il resto, mi associo agli apprezzamenti manifestati poc'anzi dal relatore all'indirizzo del ministro Boniver per l'impegno profuso nella definizione del disegno di legge.

Convinto del fatto che con la sua approvazione si compia un buon servizio, auspico che si continui ad affrontare nello stesso modo tutti i problemi simili che si presenteranno anche nell'immediato futuro, considerata la gravità della situazione estera nel momento attuale.

Certo della importanza di sostenere e sospingere il Governo in tale direzione, credo vada garantita in tal senso la piena partecipazione di tutte le forze politiche che compongono il Parlamento, soprattutto in considerazione del fatto che tali questioni riguardano l'economia europea, ancor più in vista della unificazione dei mercati. Nel sottolineare l'importanza di tutti questi aspetti che necessitano di una profonda attenzione per essere affrontati, esprimo il nostro accordo sul provvedimento che riteniamo positivo e che ci auguriamo possa diventare vigente al più presto.

PASQUINO. Nel manifestare il mio parere favorevole a questo disegno di legge, mi associo a quanto affermato dal relatore.

Ritengo il provvedimento importante non soltanto dal punto di vista politico, ma anche in quanto tocca varie materie, quali ad esempio il garantismo, ed affronta problemi particolarmente urgenti e drammatici.

Incline a riconoscere l'impegno dimostrato dal Ministro, ritengo siano stati colti abbastanza bene tutti i vari aspetti che coinvolgono la

materia, anche se - a mio avviso - ve ne è qualcuno che necessita di ulteriore approfondimento.

Convinto poi che nel prossimo futuro si dovranno affrontare altre situazioni analoghe forse anche più drammatiche di questa, auspico che il Ministro manifesti lo stesso senso di protezione e la medesima attenzione.

In tal senso - a mio avviso - è importante individuare e definire i comportamenti da adottare nel trattamento dei vari profughi iugoslavi che avranno bisogno di asilo politico e che, quanto prima, non saranno soltanto di nazionalità italiana.

Per il resto, esprimo il mio parere favorevole al disegno di legge al nostro esame, con l'augurio che oggi stesso sia approvato.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo socialista condivido l'opinione espressa dal relatore in ordine alla sostanza del provvedimento e alla sua necessità ed urgenza.

Vorrei accompagnare - se mi è consentito - questa manifestazione di consenso con una osservazione ulteriore. Considerato che il disegno di legge presenta una buona fattura tecnica in quanto nella sua concisione tocca i punti essenziali in maniera efficace, ritengo che tale schema possa essere utile anche in successive occasioni, in vista anche della necessità di tendere sempre più verso una legislazione generale applicabile a tutte le situazioni che si verificheranno in questo stesso tipo. Mi riferisco ad una utilizzazione di tale disegno di legge così come accade, per esempio, per la legislazione sulle calamità naturali che costituiscono un altro tipo di evenienza straordinaria per la quale il Governo ha già predisposto un provvedimento normativo, in base al quale attuare le disposizioni generali della legge con un semplice atto amministrativo o ministeriale.

Nel manifestare il consenso più totale, sottolineo che anche il Gruppo socialista sollecita la più rapida approvazione del provvedimento.

In veste di Presidente devo però aggiungere che non è possibile realizzare la richiesta formulata dal senatore Pasquino in ordine alla necessità di una approvazione immediata, in quanto non sono pervenuti ancora - come ricordava il senatore Galeotti - due pareri importanti che dovrebbero comunque arrivare nel primo pomeriggio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONIVER, ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione. Ringrazio per la celerità con la quale la Commissione ha inserito all'ordine del giorno dei suoi lavori e discusso favorevolmente questo provvedimento, nonostante esso sia di portata molto limitata, come si evince dal contenuto della stessa relazione tecnica. Si tratta infatti di prevedere una deroga, nei confronti di circa 300 rifugiati di guerra per l'iscrizione nelle liste di collocamento e per mandare i figli a scuola.

In base ad alcune proiezioni effettuate dal Ministero degli affari esteri, il numero di profughi è relativo in quanto si prevede una soglia di circa 3.000 rifugiati che probabilmente arriveranno, quanto prima, in

Italia, considerato il continua aggravarsi del conflitto civile nella vicina Jugoslavia.

Le persone di origine italiana probabilmente residenti al momento attuale in Jugoslavia sono, senza dubbio, numericamente superiori rispetto a quanto previsto nel presente disegno di legge.

Le considerazioni emerse nel corso del dibattito sono estremamente interessanti ed in particolare quelle svolte dal Presidente quando ha auspicato la possibilità di redigere un disegno di legge organico ed unico in perfetta corrispondenza con il mio pensiero.

Il provvedimento al nostro esame è il secondo disegno di legge da me proposto in materia. Il primo, che riguarda il trattamento dei cittadini italiani costretti a rimpatriare per motivi bellici o altro, era volto ad ammodernare il trattamento finanziario corrisposto a questi cittadini che, in base ad una legge del 1981, ammontava alla metà dell'importo che la legge attuale italiana riserva ai rifugiati politici.

Si è in presenza di una materia in continuo movimento in quanto l'Italia è un paese di prima linea, come abbiamo avuto modo di constatare anche a seguito delle diverse ondate di esuli albanesi che si sono riversate sul nostro territorio, con conseguenti gravi difficoltà per una parte della nostra popolazione. Non a caso, il Governo italiano si è trovato costretto a dover assumere decisioni assai diverse le une dalle altre.

Per le prime due ondate abbiamo concesso il permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico: mi riferisco a quelle di marzo e di luglio di quest'anno. Invece, come tutti sanno, in agosto siamo stati costretti a prendere la decisione del rimpatrio.

Per i cittadini provenienti dalla Jugoslavia il 6 settembre di quest'anno si è tenuta una riunione di Gabinetto nella quale si è deciso un trattamento diverso: queste persone non possono essere considerate alla stregua di chi cerca di entrare illegalmente nel nostro paese. È stato loro concesso un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, tenendo presenti le esigenze del diritto nazionale ed internazionale. Penso che questo sia solo un primo passo perchè l'attuale legislazione nei confronti degli italiani all'estero dispone caso per caso trattamenti assolutamente difforni da parte dello Stato italiano, magari per mancanza di aggiornamento e quindi in modo non adeguato alla dignità di tali minoranze.

In conclusione, nel ringraziare il relatore e la Commissione, auspico l'immediata approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa dei pareri della 3^a, della 5^a, della 7^a, della 10^a, della 11^a e della 12^a Commissione, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,05 e sono ripresi alle ore 17.

Presidenza del Presidente ELIA

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3070, sospeso questa mattina.

Comunico che sono pervenuti i pareri, tutti favorevoli, della 3^a, 5^a, 7^a, 10^a e 12^a Commissione permanente consultate in merito.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, possono chiedere, entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, alle competenti autorità un permesso straordinario di soggiorno, fornendo ogni utile elemento concernente la loro appartenenza alle relative comunità locali italiane.

2. Il permesso straordinario di soggiorno è rilasciato con validità non superiore a un anno, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136. Tale parere si considera favorevole se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta della questura. Il parere non è necessario se sulla base degli elementi forniti risulti adeguatamente dimostrata la suddetta appartenenza.

3. Il permesso straordinario di soggiorno è revocato ove risulti emesso in base a documentazioni, certificazioni, dichiarazioni o informazioni false, errate o gravemente incomplete.

È approvato.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, hanno diritto di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio abbiano la residenza o dimora indicata nel suddetto permesso o nelle sue modifiche.

2. Perdurando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, il permesso di soggiorno straordinario è rinnovato alla scadenza.

È approvato.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, i quali intendano svolgere un'attività nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono ottemperare agli obblighi previsti, rispettivamente, dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono autorizzati all'esercizio di dette attività prescindendo dalle condizioni di reciprocità. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e del decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1990.

2. I soggetti di cui al comma 1, in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

È approvato.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, possono conseguire il riconoscimento dei titoli di studio in loro possesso con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico jugoslavo, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarità corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza è attestato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la Jugoslavia per i motivi previsti all'articolo 1, comma 1.

3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado si applica l'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, come modificato dal comma 4 del presente articolo.

4. All'articolo 14, quarto comma, del citato regio decreto n. 653 del 1925 sono soppresse le parole: « tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo ».

5. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la domanda per il riconoscimento dei diplomi e dei titoli universitari e di istruzione superiore, ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava del 18 febbraio 1983, di cui alla legge 13 dicembre 1984, n. 971, direttamente alle università e agli istituti di istruzione superiore italiani ove esiste un corso di studi corrispondente. La relativa documentazione deve essere vidimata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 giunti in Italia a decorrere dal 1° settembre 1991.

2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge già si trovino in Italia, il termine per la richiesta del permesso straordinario di soggiorno decorre da tale data.

È approvato.

Art. 6.

1. Per le spese di assistenza sanitaria derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 38 milioni per l'anno 1991 e di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA